

SPANDIMENTI AGRONOMICI

L.R. 24/04/1995, n° 50, integrata con la L.R. 03/07/1998 n°21 e successive modifiche

Organo competente a ricevere il verbale: **PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE**

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	NOTE
Mancata conservazione dei documenti relativi ai titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dello spandimento. Diniago , da parte di chi dispone dei terreni oggetto dello spandimento, a consentire l'accesso, richiesto, ai luoghi. (se la richiesta di accesso viene negata, verbalizzare e chiamare il 112). Inosservanza , da parte del titolare dell'autorizzazione allo scarico, all'obbligo di fornire , al personale in esercizio di vigilanza e controllo, dati, documenti e informazioni relative allo spandimento e ai luoghi interessati (registro di utilizzazione del liquame, perizia geologica dei lagoni, certificato di agibilità della concimaia e piano di spandimento).	L.R. 50/95	art. 8 c. 2	art. 15 c. 1	€ 102,00	€ 51,00	€ 516,00	
Omessa tenuta del Registro di utilizzazione del liquame.	L.R. 50/95	art. 10	art. 15 c. 2	€ 516,00	€ 258,00	€ 2.582,00	(3)
Spandimento di liquami su suoli NON adibiti ad uso agricolo Spandimento di liquami su suoli agricoli NON a fini agronomici Inosservanza delle disposizioni sulle modalità di spandimento dei liquami, come da Delib.cons.reg. 2409/95.	L.R. 50/95	art. 11 c. 1 e 2	art. 15 c. 3	€ 1.032,00	€ 516,00	€ 5.164,00	(1)
Spandimento di liquami causando aerosol o ruscellamento. Spandimento di liquami su suolo gelato, innevato, saturo d'acqua. Spandimento su suolo non adibito a uso agricolo. Spandimento su suoli adibiti a coltivazione orticola in atto (ortaggi consumabili anche crudi) o in zone non previste dal piano di spandimento.	L.R. 50/95 Delib. Cons. Regionale 2409/95	11 c. 1 art. 7 c. 1 e 2	L.R. 50/95 art. 15 c. 3	€ 1.032,00	€ 516,00	€ 5.164,00	(2)
Spandimento di liquami sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonché sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.	L.R. 50/95	Art. 11 c. 2 bis	Art. 15 c. 4 bis	€ 206,00	€ 103,00	€ 1.032,00	
Spandimento in periodo vietato: tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno , salvo autorizzazione della Provincia.	L.R.50/95 D.C.R. 2409/95	11 c. 1 art. 7 c. 1	L.R.50/95 art.15 c. 3	€ 1.032,00	€ 516,00	€ 5.164,00	
Raccolta e conservazione di liquami e letami, prodotti dagli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini (con le limitazioni dell'art. 1 comma 1 bis), prima dello spandimento, non osservando le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.	L.R. 50/95	Art. 14 bis	art. 15 c. 4 bis	€ 206,00	€ 103,00	€ 1.032,00	
Allevamenti che effettuano lo spandimento di liquami zootecnici non dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio, realizzati e condotti in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque.	L.R.50/95	13/1	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori per liquami (pozzi neri) a pareti non impermeabili , con fori o perdite visibili.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A par. 2	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori di liquami a cielo aperto non separati in almeno due comparti (o collegati in sequenza) per assicurare una permanenza effettiva del liquame non inferiore a 45 gg, al fine di garantire una adeguata maturazione prima dello spandimento sul suolo.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A par. 6	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori di liquami di nuova costruzione (dopo l' 1/8/95: -verifica su Perizia geologica o su Certificato di costruzione) di volume massimo superiore a 5.000 metri cubi.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A parag. 7	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori di liquami in terra "a collina" (lagoni) con pareti di spessore inferiore a 30 cm.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A p. 11	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori di liquami in terra "a collina" (lagoni) privi di fosso di guardia perimetrale al piede esterno dell'argine, di profondità minima di 50 cm , isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A parag. 12	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Pavimentazione della concimaia (platea) non impermeabilizzata.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/1 lett. B par. 2	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Contenitori di liquami in terra, interrati o seminterrati, privi di recinzione lungo tutto il perimetro.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	13/1 lett. A parag.13	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Altre inosservanze delle disposizioni sulle caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei letami stabilite ai sensi degli artt. 13 e 14 della presente legge.	L.R. 50/95	art. 11	art. 15 c. 4	€ 206,00	€ 103,00	€ 1032,00	(2)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	NOTE
Accumulo temporaneo di letame a piè di campo, anche su terreno nudo, senza adeguata maturazione di almeno 30 giorni in apposita concimaia.	L.R.50/95	art. 14 comma 2	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Accumulo temporaneo di letame a piè di campo, senza prevenire il ruscellamento di eventuali percolati, mediante formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante.							
Accumulo temporaneo di letame a piè di campo, a meno di 20 metri da corsi d'acqua.							
Accumulo temporaneo di letame a piè di campo, ripetuto sullo stesso appezzamento per due annate agrarie consecutive.	D.G.R. 3003/95	NOTE Parag. c)					
Accumulo temporaneo di letame a piè di campo, per un periodo superiore a 6 mesi.							
Contenitori per liquami a delo aperto ubicati a distanza inferiore a 80 metri da abitazioni, inferiore a 20 metri dai confini di proprietà e a meno di 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa.	L.R.50/95	13/4	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Concimaia priva di sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo (pozzi sotterranei o convogliatore nel lagone), tramite piano/i inclinato/i.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 3	L.R.50/95 art.15 comma 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Platea costruita sotto il piano di campagna, o comunque senza accorgimenti idonei ad evitare allagamenti e dilavamento del materiale stoccato.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 6	L.R.50/95 art.15 comma 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Platea sprovvista parzialmente o totalmente di cordolo perimetrale (di altezza min. 10 cm - max. 25 cm) sui tre lati non accessibili con macchine operatrici.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 7	L.R.50/95 art.15 comma 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Platea racchiusa su più di tre lati da muro perimetrale di altezza max. di 2,00 metri.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 8	L.R.50/95 art.15 c. 4	€ 2.064,00	€ 1.032,00	€ 10.329,00	
Concimaie drenanti, con muri perimetrali essurati, senza adeguate canalette di sgrondo per convogliare il percolato ai pozzetti di raccolta.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 9					
Mancanza del certificato di agibilità e usabilità rilasciato dalla competente Amministrazione comunale.	L.R.50/95 D.G.R. 3003/95	14/2 lett. B par. 10					

NOTE

- L'art. 7 del piano territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico prevede che lo spandimento del liquame sia effettuato senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento. Inoltre prescrive il divieto di spandimento:
 - sul suolo innevato, gelato o saturo di acqua
 - nei terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento
 - nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 28 febbraio di ogni anno
 - sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;
- Suolo agricolo** = qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale - quindi anche arboricoltura da legno - o per l'alimentazione umana o animale, nonché le superfici assoggettate a ritiro temporaneo dalla produzione ai sensi delle disposizioni comunitarie
- Nel **Registro** devono essere annotati: - i movimenti del liquame, dai bacini di accumulo ai siti di spandimento; - gli aggiornamenti con l'indicazione della data in cui avviene lo spandimento, la quantità espressa in metri cubi o tonnellate, il sito dello spandimento e le modalità dello spandimento; - deve essere tenuto a disposizione per 5 anni dopo l'ultimo spandimento. *Le annotazioni devono essere fatte entro le 48 ore successive allo spandimento: sono esclusi dall'obbligo gli insediamenti che rientrano nel procedimento semplificato come da art.5 e 5 bis (produzione annua di liquame non superiore a 500 mc e ad una produzione di acque di lavaggio zootecniche non superiore a 1.000 mc. annui